REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore
Antonio PALAZZO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere
Flavia D'ORO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al **n. 60685** del registro di segreteria, promossi da:

BARBIERI Domenico (C.F. BRB DNC 64B06 H558Q) nato a Rosarno (RC) Calabria il 6.02.1964, residente in San Ferdinando (RC) alla via Rosarno n. 32, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della società TEC.AL.CO. S.R.L.

TEC.AL.CO S.R.L., con sede in San Ferdinando (RC), II Zona Industriale s.n.c, CF/P.IVA 02593800788, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante in carica, sig. Gianluca Tavella (C.F. TVLGLC94R31C710E), rappresentati e difesi dall' Avv. Prof. Alessandro Botto del Foro di Roma (C.F. BTTLSN59C17H501E; PEC: alessandrobotto@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio Legance Avvocati Associati in Roma, Via

San Nicola da Tolentino, n. 67 (PEC: alessandrobotto@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06.931827403)

-appellanti principali

LOIACONO Maria Gilda (C.F. LCN MGL 65R54 H558U) nata a Rosarno (RC) Calabria il 14.10.1965, residente in Cantù (CO) alla Via Trento n. 4, in proprio e quale legale rappresentate *pro tempore* della SOCIETA' ASTER CONSULT S.R.L.**;**

ASTER CONSULT S.R.L., con sede in S. Ferdinando (RC), II Zona Industriale s.n.c, CF/P.IVA 01343370803, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante in carica della SOCIETA' ASTER CONSULT SRL, sig. Domenico Pronestì (C.F. PRN DNC 76T16 L063N), rappresentati e difesi dall' Avv. Prof. Alessandro Botto del Foro di Roma (C.F. BTTLSN59C17H501E; PEC: alessandrobotto@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio Legance Avvocati Associati in Roma, Via San Nicola da Tolentino, n. 67 (PEC: alessandrobotto@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06.931827403)

-appellanti incidentali

Contro

- la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, in persona del Procuratore Regionale p.t.

- la Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale p.t.

-appellate-

VISTI gli atti d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 15 luglio 2026, svolta con l'assistenza del segretario Dr.ssa Giuseppina Di Maro - data per letta, previa acquisizione del consenso delle parti, la relazione del relatore, Consigliere Paola Briguori – l'avv. Alessandro Botto per gli appellanti principali Barbieri Domenico e TEC.AL.CO s.r.l. e per gli appellanti incidentali Loiacono Maria Gilda e ASTER CONSULT s.r.l., nonché il V.P.G. Attilio Beccia per la Procura Generale.

FATTO

1. Con atto di citazione in data 20.10.2021 la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria conveniva in giudizio:

1) LOIACONO Maria Gilda (CF. LCNMGL65R54H558U) nata a Rosarno (RC) il 14.10.1965 e residente in Cantù (CO), cap. 22063 via Trento n. 4 in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dal 30.06.2002 al 16.02.2017 della Aster Consult S.r.l. (part. IVA: 01343370803);

2) BARBIERI Domenico (CF. BRBDNC64B06H558Q) nato a Rosarno (RC), il 06.02.1964 e residente in San Ferdinando (RC), cap. 89026 , via Rosarno n. 32 – in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dal 15.04.2009 al 15.09.2015 della Tec.AI.Co. S.r.l. (part. IVA: 02593800788);

3) ASTER CONSULT S.r.l. (part. IVA: 01343370803), con sede legale e luogo d'esercizio in San Ferdinando (RC), Zona Industriale Seconda s.n.c., cap. 89026, in persona del suo legale rappresentante sig. Naso Domenico (C.F. NSADNC71E06F537O) , nato a Vibo Valentia (VV) il 6 maggio 1971;

4) TEC.Al.CO. S.r.l. (part. IVA: 02593800788), con sede legale e luogo

d'esercizio in San Ferdinando (RC), Zona Industriale Seconda snc, cap. 89026, in persona del suo legale rappresentante Naso Domenico , (C.F. NSADNC71E06F537O), nato a Vibo Valentia (VV) il 6 maggio 1971;

per chiedere la condanna, in solido, al risarcimento in favore della Regione Calabria della complessiva somma di € 3.637.022,34, a titolo di indebita percezione di finanziamenti comunitari (Fondi Strutturali FESR - POR Calabria 2007/2013, Bando P.I.A. 2010, indetto con decreto dirigenziale n. 17198 del 30 novembre 2010), per dolo o, in subordine, per colpa grave.

Nello specifico, l'Avviso Pubblico *"Pacchetti Integrati di Agevolazione"* (in avanti, per brevità, anche "Bando P.I.A. 2010"), era stato adottato con la finalità di erogare finanziamenti nel settore del POR CALABRIA - FESR 2007/2013 - Asse I, relativi alle Linee di Intervento: 7.1.4.1. (P.I.A. 2010 - Pacchetti integrati di agevolazione); 1.1.3.2. (Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali e Interaziendali previsti dai P.I.A. e dai Contratti di Investimento).

Entrambe le società, che avevano presentato domanda il 16 marzo 2011, erano state ammesse al finanziamento in via provvisoria per:

- € 2.502.995,84 (Aster Consult);

- € 1.395.638,80 (Tec.Al.Co.);

salvo rideterminazione a conclusione del programma di investimento.

Al termine del programma a dette società erano state erogate, rispettivamente, € 2.343.729,18 ed € 1.293.293,16, pari all'importo azionato.

Gli addebiti mossi ai due gruppi di convenuti - rispettivamente, Barbieri e Tec.Al.Co.; Loiacono e Aster Consult - erano però distinti.

1.1. A Barbieri e alla Tec.Al.Co. era contestato un solo addebito:

- l'aver esposto a rendicontazione, per il potenziamento della linea di cordatura previsto dal Piano di Investimenti Produttivi, un costo maggiorato per effetto dell'interposizione della Luxtech s.r.l. - società-schermo priva di reale operatività - tra la beneficiaria e l'effettivo produttore Nova s.r.l., in violazione del divieto di incrementi di costo nelle fatturazioni intermedie non giustificate.

Ciò accadeva attraverso l'utilizzo di false fatture di vendita emesse dalla Luxtech s.r.l.

1.2. A Loiacono e alla Aster Consult erano contestati due distinti addebiti:

- il primo, identico a quello contestato a Barbieri e alla Tec.Al.Co, per l'acquisto della linea di trefolatura mediante la medesima interposizione della Luxtech rispetto alla Nova;

- il secondo, per aver portato a contributo, quanto alla linea di cordatura monotorsione di cui all'offerta n. 123TS del 26 marzo 2015, macchinari privi del requisito di *"nuovo di fabbrica"* (requisito richiesto ai fini del finanziamento) che risultavano essere già nella disponibilità dell'altra ditta, la Tec.Al.Co. s.r.l., e fatti fittiziamente transitare per la Tecnogi s.r.l. e la Stilmec s.r.l. per essere consegnati alla Aster.

1.3. Nel giudizio di prime cure i convenuti avevano eccepito:

- la nullità della citazione per genericità ex art. 86, lett. c), c.g.c.;

e nel merito che:

- Luxtech e Tecnogi avevano operato quali rivenditori autorizzati;

- i collaudi disposti dall'Amministrazione avevano attestato novità e congruità dei macchinari e che le anomalie documentali, interne alla sfera dei fornitori, non erano ad essi imputabili.

Avevano contestato, altresì, la richiesta di condanna solidale per l'intero, non avendo ciascun gruppo di beneficiari avuto ruolo nelle vicende addebitate all'altro.

1.4. Definite le questioni di rito con sentenza non definitiva n. 117/2022 e provveduto sulle istanze istruttorie con ordinanza n. 33/2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, con sentenza n. 229/2022, depositata il 28 dicembre 2022, condannava:

-Barbieri Domenico e la Tec.Al.Co., in solido, al risarcimento pari ad € 1.293.293,16; oltre rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali

-Loiacono Maria Gilda e la Aster Consult, in solido, al risarcimento pari ad € 2.343.729,18, oltre rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali.

Era, invece, respinta la domanda di parte attrice di condanna solidale di tutti i convenuti per l'intero importo, non ritenendo provata l'effettiva interconnessione dei cicli produttivi né la separazione soltanto fittizia delle due società: ciascun gruppo rispondeva dunque del solo contributo percepito dalla propria società.

Le spese erano poste, in solido, a carico delle parti convenute soccombenti.

1.4.1. In particolare, il primo giudice aveva individuato la *lex specialis* nell'art. 11 del Bando P.I.A. 2010 - non potendo scrutinare l'art. 10 delle Linee Guida invocate in citazione, prodotte per estratto e mai reperite - evidenziando la circostanza che il bando esigeva che le fatturazioni intermedie fossero *"giustificate"*.

Sempre il giudice di prime cure individuava, poi, nell'art. 41 del bando P.I.A. la norma sulla revoca totale del contributo per violazione di specifiche norme settoriali o procedurali.

Venivano individuati due intermediari:

- Luxtech s.r.l., rivenditrice verso entrambe le beneficiarie, con interposizione volta a rigonfiare i prezzi;

- Tecnogi s.r..l., rivenditrice verso la sola Aster Consult - pur avendo fatturato anche alla Tec.Al.Co. una fornitura estranea alle contestazioni -, cui era addebitato di aver concorso a creare artificiosamente le condizioni del *"nuovo di fabbrica"* per macchinari asseritamente prodotti dalla Stilmec.

Inoltre, il primo giudice rilevava su tali società plurimi elementi di sospetto, sia a titolo individuale sia nella loro correlazione, ovvero:

(i) il carattere fittizio dell'amministratore della Luxtech;

(ii) l'irreperibilità del rappresentante legale della Stilmec, sig. Pini, che aveva impedito l'acquisizione della contabilità sociale, consegnatagli il 2 dicembre 2016 dal depositario studio Ghio di Castiglione delle Stiviere;

(iii) la coincidenza, nel periodo dei fatti, tra le sedi legali di Luxtech e Stilmec, entrambe site in quel comune alla via San Martino della Battaglia n. 12, ove aveva sede anche il predetto studio;

(iv) l'assenza di manodopera in capo a entrambe le suddette intermediarie.

1.4.2. Il rigonfiamento del prezzo, addebito comune a entrambe le posizioni, era ritenuto provato dal raffronto tra tre documenti negoziali:

- la conferma di vendita n. 016-I-M/2014 del 22 settembre 2014, con cui la Nova aveva venduto alla Luxtech, per complessivi € 894.000 oltre IVA, due distinti gruppi di beni: sub A, consistente in un rotore a 18+24 bobine da 630 mm, articolato in undici componenti (le teste a prespiralare, i due rotori, i banchi di riunione, il gruppo di tiro, l'avvolgitore a portale, il caricamento laterale, il quadro elettrico di comando, tre gruppi *stranding*

block e la collaborazione alla messa in servizio); sub B, consistente in tre trefolatrici a doppia torsione, due da 800 mm e una da 630 mm, complete di flyer ed equalizzatori di tensionatura;

- l'offerta/contratto n. T0485-CC del 12 agosto 2014, con cui la Luxtech aveva offerto alla Tec.Al.Co. il solo gruppo sub A, di composizione ritenuta identica a quella venduta dalla Nova ed esclusa ogni trefolatrice, al prezzo di € 950.000 oltre IVA: aveva dunque chiesto per una parte soltanto dei beni un prezzo superiore a quello pagato per l'intera fornitura, e tra i due documenti intercorrevano solo quarantuno giorni;

- il contratto n. A1214 del 3 dicembre 2014, con cui la Luxtech aveva venduto alla Aster Consult una fornitura complessiva di € 1.390.000 oltre IVA, in tre voci: linea di confezionatura e bobinatura, € 420.000; linea di cordatura per la produzione di trefoli, descritta come composta dalle due trefolatrici da 800 mm e da quella da 630 mm, € 510.000; impianto di trattamento termico, € 460.000.

Corrispondendo le sole trefolatrici al gruppo sub B, tre voci della conferma di vendita n.016-I-M/2014 risultavano rivendute alla Aster, esse sole, per il 57% della predetta intera conferma di vendita, a soli due mesi e mezzo di distanza.

Ad avviso del primo giudice, ad ulteriore conferma della fittizietà dell'interposizione delle richiamate società concorrevano, per entrambe le posizioni, oltre agli indici già richiamati, il disconoscimento delle firme apposte su entrambi i documenti da parte del sig. Rondello - che aveva ammesso di aver assunto la carica di amministratore della Luxtech dietro un compenso di € 2.000,00 senza mai occuparsi della società - e la cessazione dei

pagamenti della Luxtech alla Nova, per un residuo di circa € 300.000, proprio dopo l'installazione dei macchinari.

Quanto alla sola Aster Consult s.r.l., rilievo decisivo era stato attribuito al disconoscimento dei documenti di trasporto da parte del titolare del vettore Tartransport, che aveva negato di aver mai avuto come clienti la Aster e la Luxtech e disconosciuto il timbro apposto: da ciò si desumeva che quella vendita non avesse mai avuto luogo e fosse stata artificiosamente creata con dolo.

1.4.3. La falsa attestazione del requisito di *"nuovo di fabbrica"*, secondo addebito riferito alla sola Aster Consult s.r.l., era ritenuta provata dalla ricostruzione documentale del percorso dei macchinari asseritamente prodotti dalla Stilmec e rivenduti alla Aster Consult s.r.l. per il tramite della Tecnogi.

Il DDT n. 3 del 5 ottobre 2015 indicava come mittente la Stilmec e come destinataria la Tecnogi, aveva per oggetto componenti di linea di cordatura completa di sette cavalletti svolgitori e cantra di svolgimento e indicava le sedi legali delle due società ma non le località di partenza e arrivo.

Per quel medesimo trasporto il vettore aveva emesso due fatture: la n. 31 del 12 ottobre 2015, intestata alla Tec.Al.Co. s.r.l. e la n. 39 del 28 ottobre 2015, intestata alla Stilmec, entrambe recanti la dicitura di trasporto eseguito da San Ferdinando ad Avigliana.

Avendo le difese indicato la n. 31 come frutto di errore, poi stornato, e la n. 39 come l'unica riferibile al DDT, il primo giudice assumeva quest'ultima per identificare il luogo di partenza in San Ferdinando, ove insistono gli stabilimenti di Tec.Al.Co. e Aster Consult, e la destinazione in Avigliana, sede della Tecnogi.

Il DDT n. 46/15 del 22 ottobre 2015, diciassette giorni dopo, documentava il trasporto inverso, con mittente la Tecnogi, destinataria la Aster Consult s.r.l., con causale vendita e riferimento all'offerta n. 123TS, avendo per oggetto due cordatrici monotorsione, una cantra di svolgimento e sette cavalletti svolgitori, che potevano consistere nei medesimi materiali prima trasportati in senso opposto.

Da tale percorso circolare - San Ferdinando, Avigliana, di nuovo San Ferdinando – il primo giudice traeva la prova della fittizietà dell'interposizione della Tecnogi e del dolo.

2. *L'appello principale di Domenico Barbieri e Tec.Al.Co. s.r.l.*

Con atto notificato il 6 marzo 2023, Domenico Barbieri e la società Tec.Al.Co. s.r.l. proponevano appello avverso la sentenza n. 229 del 28 dicembre 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

Gli appellanti premettevano che la condotta contestata riguardava l'acquisto, nell'ambito del Piano di investimenti produttivi, del potenziamento della linea di cordatura dalla Luxtech s.r.l., la quale aveva a sua volta acquistato dalla ditta Nova una parte delle componenti del macchinario. Secondo la sentenza, il ricorso alla Luxtech, qualificata come intermediario fittizio, era servito a incrementare artificiosamente il prezzo dei beni e, con esso, l'ammontare del contributo pubblico. Offrivano una lettura diversa dei fatti *de quibus*, volta a censurare tale ricostruzione, deducendo i motivi d'appello di seguito indicati.

2.1. *Error in iudicando. Travisamento delle risultanze del materiale documentale in atti. Difetto dei presupposti della responsabilità erariale. Assenza di condotta contra ius. Assenza dell'elemento soggettivo sia sotto il profilo del dolo che della colpa grave.*

Con il primo motivo di gravame gli appellanti principali censuravano la sentenza n.229/2022 per avere recepito l'impostazione accusatoria muovendo dall'interpretazione dell'art. 11 del Bando P.I.A. secondo cui il beneficiario non avrebbe potuto liberamente ricorrere a un rivenditore e qualsiasi incremento del prezzo rispetto a quello praticato dal produttore avrebbe integrato una violazione della *lex specialis*.

Su tale presupposto il primo giudice aveva ritenuto illecito l'acquisto dalla Luxtech dei componenti prodotti dalla Nova, stigmatizzando l'interlocuzione diretta tra Barbieri e il produttore, il differenziale tra il prezzo Nova-Luxtech e quello Luxtech-Tec.Al.Co. e gli ulteriori elementi acquisiti dalla Guardia di finanza.

I medesimi appellanti principali Barbieri Domenico e la TEC.AL.CO S.R.L., invece, sostenevano che l'art. 11 del Bando P.I.A. consentisse espressamente che i beni fossero fatturati dal costruttore, dal suo rappresentante o dal rivenditore e imponesse la giustificazione dei maggiori costi soltanto in presenza di *"ulteriori"* fatturazioni intermedie.

I predetti appellanti principali rimarcavano che la clausola sarebbe stata, quindi, diretta a impedire artificiosi passaggi nella filiera, non a escludere il fisiologico margine commerciale del rivenditore.

Quanto alla vicenda in esame, evidenziavano che l'originario fornitore della linea di cordatura era la Cortinovis, il cui preventivo di € 800.200,00 era stato posto a base dell'ammissione al finanziamento.

Solo dopo il fallimento di tale società, e a distanza di quattro anni, la Tec.Al.Co. si era rivolta alla Luxtech, già incaricata per altra linea produttiva, che aveva individuato nella Nova il produttore idoneo.

La variazione del fornitore era stata comunicata a Fincalabra e non aveva dato luogo, né in fase istruttoria né in sede di SAL e collaudo, a rilievi sulla congruità della spesa o a provvedimenti di revoca.

La fornitura era stata inoltre effettivamente realizzata, installata e integralmente pagata.

I predetti appellanti principali contestavano, poi, la prova del preteso *"rigonfiamento sproporzionato"* del prezzo.

Rilevavano che l'offerta Luxtech-Tec.Al.Co.s.r.l comprendeva quattordici componenti, mentre la fornitura Nova-Luxtech ne comprendeva undici, mancando dunque nel confronto tre rilevanti componenti necessarie al funzionamento dell'impianto.

Richiamavano, inoltre, la dichiarazione della Nova secondo cui il valore delle undici componenti successivamente cedute alla Tec.Al.Co. s.r.l. era pari a € 717.000,00, sicché la differenza rispetto al prezzo di € 950.000,00 avrebbe potuto essere, in tutto o in larga parte, giustificata dalle ulteriori componenti fornite dalla Luxtech. Anche ipotizzandone un valore pari alla metà del differenziale, il margine sarebbe risultato inferiore al 13%.

Ne concludevano che l'esistenza di un rincaro sproporzionato non fosse stata provata.

Quanto alle dichiarazioni del rappresentante della Luxtech, che aveva disconosciuto le firme apposte sulla documentazione commerciale, deducevano che ciò non smentiva l'effettiva ricezione e il pagamento della fornitura da parte della Tec.Al.Co. s.r.l. e che un'eventuale falsità della firma avrebbe semmai reso Barbieri vittima, e non compartecipe, della condotta altrui.

Su tali premesse negavano la sussistenza del dolo, osservando che gli indici valorizzati dalla sentenza riguardavano essenzialmente rapporti interni alla Luxtech – quali l'assenza di un preventivo Nova-Luxtech e l'interruzione dei pagamenti dopo l'installazione – dei quali essi avrebbero avuto conoscenza soltanto a seguito delle indagini della Guardia di Finanza.

Anche i contatti diretti tra Barbieri e Nova venivano ricondotti alla necessità di definire gli aspetti tecnici di un macchinario da personalizzare.

A ulteriore confutazione dell'ipotizzata concertazione dolosa, richiamavano il risparmio di oltre € 130.000,00 conseguito e rendicontato su un'altra linea produttiva, comportamento ritenuto incompatibile con un intento fraudolento volto alla massimizzazione del contributo pubblico.

Escludevano, infine, anche la colpa grave, sostenendo che l'omessa verifica del margine applicato dal rivenditore non derivasse da macroscopica negligenza, ma da un'interpretazione dell'art. 11 del bando P.I.A. coerente con il suo tenore letterale e confortata dalla stessa condotta dell'Amministrazione, che non aveva mai sollevato rilievi né disposto la revoca del finanziamento. Concludevano, pertanto, per l'insussistenza di una responsabilità erariale sia a titolo di dolo sia di colpa grave.

2.2. *In via subordinata, sulla quantificazione del danno. Error in iudicando sulla quantificazione del danno per mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.*

Con il secondo motivo di gravame, in via subordinata, gli appellanti censuravano la quantificazione del danno, erroneamente identificato con l'intero importo del finanziamento erogato alla Tec.Al.Co. (€ 1.293.293,16), a dispetto dell'effettiva realizzazione dell'opus finanziato e dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione.

Rilevavano, peraltro, che le condotte contestate attenevano a uno solo dei quattro segmenti di contribuzione del Piano aziendale - quello afferente al P.I.P., cui era destinato un contributo di € 863.786,80 - e non agli altri piani specifici, rimasti estranei a ogni contestazione.

A loro avviso, la rigidità della decisione pareva doversi ricondurre a un ragionamento in tema di revoca, viziato in radice, poiché i presupposti del relativo procedimento - peraltro mai avviato e i cui esiti sarebbero stati sindacabili innanzi al giudice amministrativo - sono diversi da quelli che presiedono alla valutazione del danno risarcibile nel giudizio di responsabilità.

Inoltre, era incontestata la concreta realizzazione dell'opus atteso che l'esperto nominato dalla Regione Calabria, in sede di collaudo finale, aveva verificato l'esistenza dei beni agevolati, il possesso del requisito di nuovo di fabbrica, la consistenza, la funzionalità e la pertinenza degli stessi, attestando i lavori come completamente eseguiti, gli impianti regolarmente funzionanti e l'impianto entrato in funzione nel dicembre 2015 e a regime al momento della visita.

Pertanto, nella denegata ipotesi di affermazione di responsabilità, il danno avrebbe potuto al più identificarsi nel minor contributo erogabile in ragione del rincaro contestato, da dedursi - ove esistente - dal confronto tra l'offerta Luxtech-Tec.Al.Co. e un'offerta del produttore relativa alla medesima linea nella medesima composizione di quattordici elementi, includendo cioè le tre componenti aggiuntive al prezzo praticabile a un consumatore finale:

differenziale da accertarsi eventualmente mediante consulenza tecnica di ufficio e comunque non superiore, nello scenario più sfavorevole, al 13% (€ 116.500,00).

2.3. *Sempre sulla quantificazione del danno. Error in iudicando per non aver tenuto conto della responsabilità parziaria di Luxtech nella causazione del danno ex art. 83, comma 2, c.g.c.*

Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti principali lamentavano che il primo giudice non avesse in alcun modo apprezzato il contributo causale della Luxtech nella produzione del danno.

Richiamavano l'art. 83, comma 2, c.g.c., a mente del quale, quando il fatto dannoso è causato da più persone e alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, in caso di responsabilità parziaria il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori: previsione che impone di considerare l'apporto causale del terzo per dimensionare la responsabilità dei convenuti, in coerenza con la regola - oggi scolpita nell'art. 1, comma 1-quater, della l. n. 20/1994 - per cui ciascuno risponde nella misura proporzionale alla quota di illecito a lui direttamente addebitabile.

La decisione era, pertanto, a loro avviso, contraddittoria nella misura in cui non aveva scomputato dal danno complessivo, e da quello addebitato agli appellanti, la quota riconducibile alla Luxtech, non evocata in giudizio per scelta della Procura.

Con successiva memoria depositata il 24 giugno 2026, il Barbieri e la Tec.Al.Co. s.r.l., nel ribadire le censure già formulate, richiamavano alcuni sviluppi del parallelo procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Palmi (R.G. n. 700/2022), concernente i medesimi fatti.

A tal fine producevano estratti dei verbali delle deposizioni rese dai Luogotenenti Giordano, Spadaro e Scrimieri, appartenenti al Nucleo di polizia

economico-finanziaria della Guardia di Finanza che aveva svolto le indagini poste a fondamento del giudizio contabile.

Gli appellanti evidenziavano, in particolare, che dalle predette deposizioni sarebbe emerso come l'art. 11 del Bando P.I.A. consentisse la fatturazione dei beni anche da parte di un rappresentante o rivenditore del produttore e che, nel corso delle indagini, non fosse stata specificamente accertata la qualità di rivenditore della Luxtech rispetto alla Nova.

Richiamavano, inoltre, le dichiarazioni testimoniali secondo cui l'interlocuzione diretta del Barbieri con il produttore e la consegna dei macchinari direttamente da quest'ultimo all'acquirente finale, su indicazione del rivenditore, non costituirebbero anomalie rispetto alla normale prassi commerciale.

Il Barbieri e la Tec.Al.Co. insistevano, pertanto, nelle conclusioni già rassegnate: in via principale, per l'annullamento della sentenza gravata, con declaratoria di insussistenza di condotte contrarie alla *lex specialis* e a regole di prudenza, coerenza e attenzione, e integrale caducazione della condanna; in subordine, per la riforma della sentenza con esercizio del potere di massima riduzione dell'addebito, tenuto conto dell'apporto causale parziario della Luxtech e del principio della *compensatio lucri cum damno.*

Con vittoria delle spese di giudizio.

3. *L'appello incidentale di Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l.*

Proponevano, altresì, appello incidentale la Loiacono Maria Gilda e la Aster Consult s.r.l. con atto notificato in data 6.3.2023, confutando la ricostruzione in fatto e in diritto dell'impugnata sentenza n.229/2022, per i motivi di gravame di seguito indicati, in parte simili a quelli dell'appello principale.

3.1. *Error in iudicando. Travisamento delle risultanze del materiale documentale in atti. Difetto dei presupposti della responsabilità erariale. Assenza di condotta contra ius. Assenza dell'elemento soggettivo sia sotto il profilo del dolo che della colpa grave.*

Gli appellanti incidentali censuravano la sentenza n.229/2022 con riferimento a tutti gli elementi della responsabilità contestata, distintamente per le due operazioni finanziate nell'ambito del P.I.P.: l'acquisto della Linea di Trefolatura dalla Luxtech e quello della Linea di Cordatura dalla Tecnogi.

Quanto alla Linea di Trefolatura, la gravata sentenza n.229/2022 aveva ravvisato una manifesta sproporzione dei prezzi sulla base del raffronto tra la conferma di vendita Nova-Luxtech, pari a € 894.000,00 oltre IVA, e il contratto Luxtech-Aster, ritenendo che quest'ultimo riguardasse le sole tre trefolatrici, acquistate per € 510.000,00. Il giudice di prime cure aveva, inoltre, desunto il dolo dal disconoscimento dei documenti di trasporto da parte del vettore Tarzia (titolare della Tartransport), dal disconoscimento della firma da parte del Rondello e dalla cessazione dei pagamenti della Luxtech alla Nova, ravvisando comunque, in subordine, la colpa grave per l'omessa verifica degli incrementi di prezzo nella fatturazione intermedia.

Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l. riproponevano le argomentazioni già svolte nell' appello principale Barbieri Domenico - Tec.Al.Co. s.r.l. sull'interpretazione dell'art. 11 del Bando P.I.A. , sostenendo che il ricorso al rivenditore fosse consentito e che il divieto di incrementi riguardasse soltanto le fatturazioni intermedie *"ulteriori"*.

Precisavano, quanto alla propria posizione, che la Luxtech era stata individuata, previa verifica della qualità di rivenditore e della sua affidabilità,

solo dopo il fallimento dell'originario produttore MTC Cigiemme Group, il cui preventivo di € 510.000,00 era sostanzialmente corrispondente all'importo successivamente contestato; il ruolo della Luxtech e la provenienza dei macchinari da Nova erano stati, inoltre, espressamente rappresentati alla Regione Calabria, cui era stata comunicata anche la variazione del fornitore.

Contestavano, quindi, la stessa esistenza del rincaro, deducendo che il prezzo di € 510.000,00 non riguardava le sole tre trefolatrici - come ritenuto dal primo giudice sulla base del riquadro iniziale del contratto - bensì l'intera Linea di trefolatura, comprensiva delle componenti acquistate dalla Nova e di ulteriori elementi forniti dalla Luxtech.

La fattura n. 53 indicava, infatti, un prezzo di € 232.125,00 per le trefolatrici e € 258.990,00 per i flyer e il sistema di comando.

Ne conseguiva che l'incidenza delle trefolatrici sulla fornitura Nova-Luxtech era pari a circa il 26%, e non al 57%, senza che risultasse provato né un rincaro sproporzionato né, secondo gli appellanti, un qualsiasi aumento di prezzo.

Quanto al dolo, contestavano la valenza delle dichiarazioni del vettore Tarzia, osservando che il disconoscimento dei documenti di trasporto non dimostrava né l'inesistenza del trasporto, né il coinvolgimento della Aster nella loro eventuale falsificazione.

Inoltre, l'effettiva presenza dei macchinari risultava dalle dichiarazioni del rappresentante Nova, dagli accertamenti della Guardia di finanza e dal collaudo finale.

Contestavano, altresì, l'ipotesi di una doppia fatturazione alla Tec.Al.Co. e alla Aster, rilevando che le componenti acquistate da quest'ultima non figuravano nell'offerta Luxtech-Tec.Al.Co.

Con riferimento agli altri elementi considerati dalla sentenza e alla colpa grave, replicavano le argomentazioni difensive svolte nell' appello principale Barbieri Domenico-Tec.Al.Co., aggiungendo che la sostanziale corrispondenza tra il preventivo dell'originario produttore e quello della Luxtech rendeva illogica l'ipotesi di un intento volto a conseguire un maggiore contributo.

Quanto alla seconda contestazione relativa alla Linea di Cordatura acquistata dalla Tecnogi, Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l. ponevano in dubbio anzitutto che dalla mancata contestazione, in primo grado, dei documenti attestanti il preteso trasferimento del macchinario da San Ferdinando ad Avigliana e ritorno si potesse desumere la loro conoscenza *ex ante* della non novità del bene. Evidenziavano che la Aster era estranea ai rapporti documentati dalle fatture e dal DDT intercorsi tra Tec.Al.Co., Stilmec e Tecnogi e che si era limitata a commissionare il macchinario alla Tecnogi, riceverlo con il DDT 46/15 e acquisire la relativa liberatoria attestante il requisito del *"nuovo di fabbrica"*.

Rimarcavano che tali circostanze fossero rimaste incontestate in primo grado.

Nel merito, negavano che i macchinari indicati nei due DDT fossero i medesimi, richiamando la diversa descrizione dei beni – mere *"componenti"* nel DDT Stilmec-Tecnogi e l'intera linea in quello Tecnogi-Aster –, le dichiarazioni del rappresentante Tecnogi circa l'acquisto di semilavorati poi assemblati, nonché la rilevante differenza di peso tra i beni trasportati.

Evidenziavano, inoltre, l'illogicità dell'ipotesi che la Tec.Al.Co. s.r.l. avesse ceduto gratuitamente a un'altra società un macchinario di rilevanti dimensioni, peraltro non risultante dal proprio libro cespiti.

Infine, i predetti appellanti incidentali censuravano il diverso criterio valutativo seguito dal primo giudice, che aveva svalutato il verbale di collaudo, il libro cespiti e la dichiarazione del Georgiev, attribuendo invece rilievo decisivo alla fattura n. 39.

Ribadivano che il Georgiev, già dipendente della Tec.Al.Co. s.r.l. e addetto proprio alla linea di cordatura, aveva verificato il numero di matricola del macchinario presso lo stabilimento Aster.

Quanto all'eventuale utilizzo di componenti usate, precisavano di aver sempre sostenuto la novità del bene, avendo prospettato tale eventualità soltanto in via ipotetica per confutare la ricostruzione accusatoria.

Concludevano, pertanto, per l'insussistenza, in relazione a entrambe le operazioni, tanto del dolo quanto della colpa grave, assumendo di avere operato in modo trasparente, sulla base di un'interpretazione plausibile del Bando P.I.A. e confidando nella qualità di *"nuovo di fabbrica"* dei macchinari, attestata dalla documentazione acquisita dai rispettivi fornitori.

3.2. *In via subordinata, sulla quantificazione del danno. Error in iudicando sulla quantificazione del danno. Error in iudicando per mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.*

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, gli appellanti incidentali censuravano la quantificazione del danno nell'intero importo del finanziamento erogato alla Aster, pari a € 2.343.729,18, richiamando le argomentazioni dell'appello principale Barbieri Domenica-Tec.Al.Co. s.r.l.

Aggiungevano, quale specifico profilo di censura, che le condotte contestate riguardavano esclusivamente il P.I.P., uno dei quattro piani specifici nei quali si articolava il Piano Aziendale della Aster, cui era destinato un contributo di

€ 2.164.496,85, mentre nessun addebito era stato formulato con riferimento agli altri piani.

Poiché il Bando P.I.A. prevedeva contribuzioni distinte per ciascun piano, la sentenza avrebbe dovuto, secondo gli appellanti, escludere dal danno le somme destinate ai piani non interessati dalle contestazioni, la cui autonomia risultava anche dalla possibilità per il concorrente di rinunciare a uno o più di essi o di presentare domanda soltanto per alcuni.

Quanto alla *compensatio lucri cum danno,* deducevano che la realizzazione dell'*opus* non era mai stata contestata, almeno con riferimento alla Linea di Trefolatura, la cui effettiva presenza e funzionalità risultavano dagli accertamenti della Guardia di finanza, dalle dichiarazioni del produttore Nova e dal verbale di collaudo definitivo, attestante la completa esecuzione dei lavori, il regolare funzionamento degli impianti e la loro entrata in funzione al 31 dicembre 2015.

Aggiungevano, poi, che la regione Calabria non aveva adottato alcun provvedimento di revoca per mancato raggiungimento degli obiettivi e che l'impianto aveva prodotto un'utilità per l'impresa e per il sistema produttivo regionale.

Ne conseguiva che, anche nell'ipotesi di conferma della responsabilità, il danno relativo alla Linea di Trefolatura avrebbe potuto essere determinato, al più, nel minor contributo corrispondente all'eventuale differenziale di prezzo tra le sole componenti comuni risultanti dalla conferma di vendita Nova-Luxtech del 22 settembre 2014 e dal contratto Luxtech-Aster del 3 dicembre 2014, eventualmente da accertare mediante c.t.u., con conseguente riduzione del contributo anziché sua integrale restituzione.

3.3. *Sempre sulla quantificazione del danno. Error in iudicando per non aver tenuto conto della responsabilità parziaria di Luxtech, Tecnogi e Stilmec nella causazione del danno ex art. 83, comma 2, c.g.c.*

Con il terzo motivo di gravame gli appellanti incidentali censuravano il mancato apprezzamento dell'apporto causale dei terzi coinvolti nelle operazioni contestate: la Luxtech per la Linea di Trefolatura e la Tecnogi e la Stilmec per la Linea di Cordatura.

Richiamavano, sul punto, l'impianto normativo e giurisprudenziale già sviluppato nell'appello principale Barbieri Domenico Tec.Al.Co., fondato sull'art. 83, comma 2, c.g.c. e sull'art. 1, comma 1-quater, della l. n. 20/1994, nonché sul principio secondo cui il giudice contabile deve tener conto del concorso causale anche di soggetti privati non evocati in giudizio e non sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Evidenziavano, in particolare, che la stessa gravata sentenza n.229/2022 della Sezione territoriale per la Calabria aveva attribuito rilievo causale determinante alle condotte della Luxtech nella prima operazione e della Tecnogi e della Stilmec nella seconda.

Ne deducevano l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza n.229/2022 del giudice di prime cure nella parte in cui - pur riconoscendo il contributo di tali soggetti alla produzione del danno - non ne aveva scomputato le relative quote dal danno complessivamente addebitato a Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l. , ora appellanti incidentali.

Con memoria depositata il 24 giugno 2026, gli appellanti incidentali ribadivano le censure già formulate e richiamavano, quali elementi nuovi, come gli appellanti principali, gli sviluppi del parallelo procedimento penale

pendente dinanzi al Tribunale di Palmi (R.G. n. 700/2022), nel quale erano stati escussi, quali testi dell'accusa, i tre Luogotenenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza che avevano svolto le indagini, producendo in estratto i relativi verbali.

Quanto alla legittimità del ricorso al rivenditore, gli appellanti incidentali Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l. richiamavano le medesime risultanze valorizzate nella parallela memoria degli appellanti principali Barbieri Domenico Tec.Al.Co., ovvero l'ammissione del Luogotenente Giordano circa la possibilità di fatturazione da parte del rivenditore, nonché le dichiarazioni dei Luogotenenti Spadaro e Scrimieri sull'assenza di accertamenti circa la qualità di rivenditore della Luxtech e sulla natura interpretativa della lettura dell'art. 11 del Bando P.I.A.

Aggiungevano che il Luogotenente Spadaro aveva confermato la presenza sui beni, oltre che delle etichette Nova, anche di quelle Luxtech.

Con specifico riferimento alla posizione della Aster, sostenevano, inoltre, come le deposizioni avessero confermato l'insussistenza di un rincaro provato.

In particolare, il Luogotenente Scrimieri avrebbe riconosciuto che: la Luxtech aveva fornito alla Aster componenti ulteriori rispetto a quelle acquistate dalla Nova, tra cui i quadri elettrici; il confronto tra i prezzi Nova-Luxtech e Luxtech-Aster era stato effettuato tra forniture non omogenee; la percentuale di ricarico del 188,13%, riferita alle sole trefolatrici, non era rappresentativa del ricarico effettivo; e che il raffronto corretto avrebbe dovuto essere operato sulle singole macchine, al netto delle componenti aggiuntive.

Il Luogotenente Spadaro avrebbe, altresì, dichiarato di non aver verificato se il prezzo praticato dalla Luxtech fosse superiore al preventivo posto a base del

contributo regionale e che l'ipotesi di un preventivo accordo sul prezzo costituiva una mera deduzione personale.

Quanto alle dichiarazioni del titolare della Tartransport, esaminate dal primo giudice, quale indice della simulazione della vendita, gli appellanti deducevano che nel giudizio penale era emerso come, in base al contratto A1214 del 3 dicembre 2014, le spese di trasporto fossero a carico della Luxtech. Risultava, tuttavia, che la Guardia di finanza aveva verificato nei registri IVA del vettore soltanto i rapporti con la Aster e non quelli con la Luxtech. Il mancato rinvenimento della Aster tra i clienti della Tartransport sarebbe stato, pertanto, privo di significato, non essendo la società committente del trasporto, a fronte dell'accertata consegna e installazione dei macchinari presso il suo stabilimento.

Quanto alla Linea di Cordatura, gli appellanti incidentali sostenevano che le deposizioni avessero smentito il preteso trasferimento del macchinario da San Ferdinando ad Avigliana e ritorno.

Il Luogotenente Spadaro aveva riconosciuto che l'indicazione di San Ferdinando quale luogo di partenza era stata ricavata dalla fattura del vettore e non dal DDT n. 3/2015.

Il Luogotenente Scrimieri aveva confermato che tale DDT non indicava San Ferdinando e che la diversa ricostruzione derivava da un errore contenuto nella fattura n. 31, successivamente stornata e riemessa nella fattura n. 39.

Secondo gli appellanti incidentali, la sentenza n.229/2022 avrebbe quindi fondato il preteso *"giro dei macchinari",* e la conseguente affermazione del dolo, su una fattura errata anziché sui documenti di trasporto.

Pertanto, gli appellanti incidentali Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l.

insistevano per l'annullamento della sentenza n.229/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria e la declaratoria di insussistenza delle condotte contestate, con integrale caducazione della condanna.

In subordine, chiedevano la riforma della decisione mediante il massimo esercizio del potere riduttivo, tenendo conto dell'apporto causale di Luxtech, Tecnogi e Stilmec, nonché del principio della *compensatio lucri cum damno*, con vittoria delle spese di giudizio.

4. Con conclusioni ritualmente depositate, la Procura generale chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli, ritenendoli infondati e reputando le ricostruzioni difensive inidonee a superare le incongruenze già rilevate dal primo giudice.

Quanto all'appello principale dell'ing. Barbieri Domenico e della Tec.Al.Co. s.r.l., sotto il profilo dell'antigiuridicità, il Requirente contestava l'interpretazione dell'art. 11 del Bando P.I.A. proposta dai medesimi appellanti. Sosteneva, in particolare, che la fatturazione della Luxtech s.r.l. non fosse alternativa a quella della produttrice Nova s.r.l., ma cumulativa e, quindi, intermedia, con applicazione di un ingiustificato ricarico sul costo del bene, in violazione della *lex specialis*.

Il tenore della disposizione, ritenuto univoco, escludeva, ad avviso della Procura Generale, la configurabilità di un errore interpretativo scusabile; né il mancato rilievo degli organi regionali di controllo poteva fondare un legittimo affidamento, essendo la Regione Calabria vittima della frode.

A sostegno della fittizietà dell'interposizione della Luxtech, richiamava le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal suo formale amministratore, che aveva disconosciuto ogni attività gestoria e la sottoscrizione della

documentazione contrattuale, contabile e bancaria, le dichiarazioni del legale rappresentante della Nova e l'assenza di dipendenti della Luxtech risultante dalla visura camerale.

Ne desumeva la natura di mera *"scatola vuota"* della società e l'inattendibilità della documentazione ad essa riferibile.

Sotto il profilo soggettivo, il medesimo Requirente ravvisava il dolo, per avere il Barbieri Domenico concertato le operazioni negoziali con soggetti non legittimati e prodotto dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 47, 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, o, quanto meno, la colpa grave per l'omessa verifica del prezzo praticato dalla rivenditrice, ritenuta imposta dall'art. 11 del Bando P.I.A.

Quanto all'appello incidentale della dr.ssa Loiacono e della Aster Consult s.r.l., richiamate le medesime considerazioni sull'interpretazione dell'art. 11 del Bando P.I.A. e sulla fittizietà della Luxtech, la Procura generale evidenziava, con riferimento alla prima contestazione, la sproporzione tra il corrispettivo della vendita Nova-Luxtech e quello della successiva alienazione alla Aster Consult, nonché il disconoscimento dei documenti di trasporto da parte del titolare della Tartransport.

Da tali elementi desumeva che la vendita non fosse mai realmente avvenuta, se non sul piano documentale, e che i macchinari fossero stati in realtà consegnati dalla Tec.Al.Co. s.r.l.

Con riguardo alla seconda contestazione, sosteneva la fittizietà della circolazione documentale del macchinario tra San Ferdinando e Avigliana, risultante dai DDT nn. 3 e 46 del 2015, evidenziando l'inoperatività della Stilmec s.r.l., priva di sede effettiva in loco e di manodopera, nonché le

dichiarazioni del legale rappresentante della Tecnogi s.r.l., che aveva riferito di avere soltanto assemblato componenti e non prodotto ex novo il bene. Riteneva, inoltre, apodittico il verbale di collaudo, priva di valore fidefacente la dichiarazione del sig. Georgiev, in quanto non autenticata, e non decisiva l'assenza del macchinario nel libro cespiti della Tec.Al.Co.

Anche per tale vicenda ravvisava il dolo o, in subordine, la colpa grave, per avere la legale rappresentante prodotto dichiarazioni non veritiere a corredo delle domande di erogazione.

Con riferimento al nuovo materiale probatorio prodotto con le memorie difensive, il Requirente contestava l'utilizzabilità e, comunque, la valenza delle deposizioni rese in sede penale dagli ufficiali della Guardia di finanza. Eccepiva, da un lato, l'incompletezza degli stralci dei verbali depositati e, dall'altro, l'inidoneità delle relative dichiarazioni a superare le risultanze documentali valorizzate dalla sentenza, in quanto espressive di valutazioni personali dei verbalizzanti. Evidenziava, per contro, che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal Rondello e le risultanze della visura camerale della Luxtech non erano state specificamente contestate dalle difese.

Con riferimento al *quantum debeatur*, la Procura generale escludeva l'applicabilità della *compensatio lucri cum damno*, richiamando l'art. 41 del Bando, che prevede la revoca integrale dei contributi in caso di violazione di norme settoriali o procedurali, nonché l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di percezione fraudolenta del finanziamento, il danno deve essere commisurato all'intero importo erogato, indipendentemente dalla realizzazione e dal collaudo dell'opera.

Concludeva, pertanto, in via principale, per il rigetto di entrambi i gravami,

con condanna degli appellanti alle spese del grado.

Quanto ai motivi subordinati relativi al *quantum*, eccepiva l'inconferenza della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e l'inammissibilità, quale domanda nuova ai sensi dell'art. 193 c.g.c., della richiesta di riduzione dell'addebito in ragione del concorso causale della Luxtech s.r.l.

In via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento di una responsabilità a titolo di colpa grave, richiamava le ordinanze nn. 9 e 10 del 2026 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, concernenti la questione di legittimità costituzionale del potere riduttivo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 1-octies, della l. n. 20/1994, come introdotto dalla l. n. 1/2026, e chiedeva, previa conferma della condanna nell'*an*, la sospensione o il rinvio del giudizio ovvero la rimessione di autonoma questione di legittimità costituzionale.

Da ultimo, la Procura Generale avanzava richiesta di cancellazione delle espressioni – a norma dell'art.30, comma 2, c.g.c. e dell'art.89 c.p.c., contenute nell'appello principale di Barbieri Domenico e Tec.Al.Co s.r.l., a pag. 19.

5. All'udienza pubblica del 15 luglio 2026, l'avv. Botto, per gli appellanti, si riportava alle difese e alle conclusioni già rassegnate in atti.

Ribadiva, in particolare, che le risultanze emerse nel relativo parallelo procedimento penale avrebbero smentito la ricostruzione operata dalla Guardia di finanza.

In via subordinata, chiedeva l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 1/2026.

La Procura generale si riportava, invece, alle conclusioni depositate, insistendo

sull'interpretazione dell'art. 11 del Bando P.I.A. già esposta negli scritti, sulla natura fittizia dell'interposizione della Luxtech e sulla sussistenza del dolo o, in subordine, della colpa grave.

Richiamava, a sostegno, le dichiarazioni del Rondello, le risultanze della visura camerale della Luxtech e le dichiarazioni del produttore Nova, nonché, quanto alla Aster Consult, gli elementi già valorizzati in ordine alla fittizietà dei trasporti e alla posizione della Stilmec. Contestava, inoltre, la completezza e la valenza probatoria degli stralci delle deposizioni rese dagli ufficiali della Guardia di finanza nel procedimento penale e, quanto al danno, si riportava alla giurisprudenza richiamata nelle conclusioni.

L'avv. Botto nel replicare, ribadiva l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli ufficiali della Guardia di finanza in sede penale e l'effettiva realizzazione e il collaudo della linea di trefolatura e degli altri beni presso la Aster Consult.

I giudizi venivano quindi posti in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184, comma 1, del codice della giustizia contabile deve disporsi la riunione degli appelli principale ed incidentale iscritti al n. 60685, entrambi proposti avverso la medesima sentenza n. 229/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

1.1. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene ammissibili, ai sensi dell'art. 194 c.g.c., gli atti depositati dagli appellanti provenienti dal concomitante procedimento penale, consistenti nei verbali delle deposizioni del personale della Guardia di Finanza che ha svolto le indagini poste a fondamento della *notitia damni*, trattandosi di documentazione formatasi successivamente al

giudizio di primo grado e, pertanto, non producibile in quella sede per causa non imputabile agli appellanti, sia principali che incidentali.

Sul piano generale, il Collegio ritiene che tale documentazione possa essere legittimamente esaminata, considerati la sua natura e il suo contenuto, al fine di acquisire, secondo il proprio libero convincimento, elementi utili alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa.

2. Nel merito, il Collegio ritiene che entrambi gli appelli siano meritevoli di accoglimento per le ragioni che saranno chiarite nel prosieguo.

2.1. Peraltro, prima di scrutinare i singoli gravami, reputa doveroso muovere da alcune osservazioni di carattere generale.

Innanzitutto, devono identificarsi le rispettive fattispecie oggetto di cognizione di questo Collegio.

All'ing. Barbieri Domenico e alla Tec.Al.Co. s.r.l. è stata contestata una sola fattispecie illecita:

- l'avere esposto a rendicontazione, per il potenziamento della linea di cordatura previsto dal Piano di investimenti produttivi, un costo artificiosamente maggiorato mediante l'interposizione della Luxtech s.r.l. tra la beneficiaria e la produttrice Nova s.r.l.

Alla dott.ssa Loiacono Maria Gilda e alla Aster Consult s.r.l. sono invece ascritti due fatti illeciti distinti:

- il rigonfiamento del costo della linea di trefolatura acquistata dalla Luxtech;
- e la rendicontazione, quale bene *«nuovo di fabbrica»*, della linea di cordatura monotorsione acquistata dalla Tecnogi s.r.l.

La domanda della Procura regionale per la Calabria è costruita su fatti specifici - costo inesistente o non giustificato e difetto del requisito di novità - che

devono essere positivamente dimostrati, oltre alla sussistenza dell'elemento psicologico a carico dei beneficiari del contributo, non essendo sufficienti mere presunzioni.

Inoltre, per quanto attiene alle norme di riferimento, si evidenzia che:

- l'art. 11, paragrafo 2, lett. f) del bando P.I.A, include tra le spese ammissibili quelle relative a macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- il successivo paragrafo 3 considera tali i beni fatturati direttamente dal costruttore, dal suo rappresentante o dal rivenditore e dispone che eventuali *«ulteriori»* fatturazioni intermedie, oltre a essere giustificate, non presentino incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o dal rivenditore.

Già il dato letterale non consente di identificare la violazione di tale norma con la sola presenza, nella catena negoziale, della fattura del produttore al rivenditore e della successiva fattura del rivenditore al beneficiario, come sembra essere avvenuto nella specie. La menzione espressa del rivenditore tra i soggetti legittimati a fatturare il bene e l'aggettivo *«ulteriori»*, riferito alle fatturazioni intermedie, escludono che qualsiasi margine del primo passaggio commerciale possa essere considerato, di per sé, costo non ammissibile.

Ne deriva che la clausola è diretta a impedire incrementi artificiosi privi di una reale controprestazione, ma non a vietare il ricorso alla distribuzione commerciale, ove il bene venga fornito da un rivenditore, nella specie, Luxtech e Tecnogi.

Ciò costituisce elemento pregiudiziale interpretativo dirimente, poiché la ricostruzione delle fattispecie di danno contestate si basa sulla tesi secondo cui i

beneficiari avrebbero commesso la violazione delle regole del bando, in quanto avrebbero utilizzato fatture intermedie con importi maggiorati rispetto alle fatture del produttore, tali intendendo le fatture del rivenditore e supponendo una compartecipazione di costoro a un unico disegno criminoso.

In realtà, l'interpretazione prospettata della disposizione richiamata, nel ritenere pienamente legittimo l'acquisto dei beni anche tramite il rivenditore, sembra consentire una diversa ricostruzione, secondo la quale le fatture emesse da quest'ultimo costituiscono gli unici documenti che il beneficiario ha legittimamente posto a giustificazione della spesa.

Tali fatture rappresentano, pertanto, l'unica documentazione contabile rilevante nei confronti del beneficiario stesso, il quale, fino a prova contraria, deve ritenersi del tutto estraneo ai rapporti commerciali intercorsi tra produttore e rivenditore, nell'ambito dei quali il prezzo della merce può avere legittimamente subito gli ordinari e fisiologici incrementi propri della filiera distributiva. In sostanza, la fatturazione intermedia non coincide affatto con la fatturazione del rivenditore, come nella prospettazione attorea, poiché, secondo l'art.11 del bando P.I.A., il rivenditore è tra i soggetti – insieme al costruttore e a un suo rappresentante – riconosciuti come legittimati a vendere la merce nella fornitura per la quale si chiede la contribuzione. Seguendo tale impostazione, e in assenza di un robusto e convincente corredo probatorio che dimostri la volontaria compartecipazione dei beneficiari a un sistema fraudolento di false fatturazioni facente capo a una società schermo, l'operazione di acquisto conclusa con il rivenditore deve essere tenuta distinta dai rapporti commerciali intercorsi tra quest'ultimo e il produttore.

Ne consegue che il prezzo corrisposto dal beneficiario non può essere automaticamente assunto quale parametro di confronto con quello praticato

nei precedenti passaggi della filiera commerciale, nei quali possono essersi fisiologicamente determinati incrementi di valore.

In disparte tale profilo, che pure ha un peso di rilievo nella ricostruzione dei fatti *de quibus*, si aggiunga, poi, che per ciascun addebito deve essere provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e secondo i principi del giudizio di responsabilità amministrativa, lo specifico fatto costitutivo della pretesa, ovvero:

-per le operazioni Luxtech, che una quota del corrispettivo rendicontato non trovi corrispondenza in beni, componenti, prestazioni o in un passaggio commerciale consentito;

- per l'operazione Tecnogi, che il macchinario finanziato fosse già stato utilizzato o fosse comunque privo del requisito di *"novità"* richiesto dal bando.

La prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e deve riguardare, oltre al fatto oggettivo, la sua personale riferibilità agli appellanti.

Si aggiunga, altresì, che, una volta provato il fatto contestato, è necessario provare l'elemento soggettivo a carico dei beneficiari.

3. Deve, da ultimo, aggiungersi che non ignora questo Collegio che il compendio probatorio ritenuto decisivo dalla sentenza di primo grado per provare la dedotta interposizione fittizia - ovvero le dichiarazioni del formale amministratore Rondello, il disconoscimento delle sottoscrizioni, l'assenza di dipendenti e l'interruzione dei pagamenti alla Nova per circa € 300.000 - fa emergere indubbi profili di opacità nella gestione della Luxtech.

Tuttavia, non può essere disconosciuto che tali elementi riguardano anzitutto l'organizzazione e le vicende interne dell'intermediaria e non dimostrano,

senza ulteriori riscontri, che gli odierni appellanti ne fossero perfettamente a conoscenza o che le avessero strumentalizzate per ottenere un contributo non spettante.

3.1. Si rammenta che, in virtù del principio della personalità della responsabilità amministrativa, ai fini dell'odierno giudizio non è sufficiente accertare che il fornitore fosse amministrato da un prestanome o che taluni documenti provenienti dalla sua sfera presentassero irregolarità, poiché è necessaria la prova di un *quid pluris,* ovvero occorre, come più volte detto, la prova della partecipazione o almeno della consapevolezza del beneficiario, ovvero, nel caso in esame, degli appellanti, che dagli atti non sembra desumersi.

Ed invero, se per un verso è fatto pacifico e incontestato che i macchinari sono stati consegnati, installati negli opifici delle beneficiarie, identificati per matricola, positivamente collaudati e pagati mediante operazioni tracciate; per altro verso, non può trarsi dalle eventuali falsità documentali imputabili al fornitore o ai suoi ausiliari - falsità presunta ma non oggetto di accertamento specifico in sede penale – la dimostrazione *tout court* né del concorso illecito degli acquirenti, né dell'inesistenza del valore economico rendicontato.

A fortiori, in assenza di ulteriori riscontri su tali aspetti, la dubbia affidabilità di taluni documenti della Luxtech rende sicuramente più incerto il quadro, ma non può costituire la prova positiva del costo inesistente, che rimane a carico della Procura contabile, parte attrice, in ossequio al principio dell'onere probatorio.

4. *L'appello principale di Domenico Barbieri e della Tec.Al.Co. s.r.l.*

4.1. Quanto alla vicenda Barbieri- Tec.Al.Co., l'unico addebito - consistente

nel rigonfiamento del prezzo - richiede la prova che il prezzo esposto per la linea di cordatura comprendesse una quota priva di reale giustificazione.

La ricostruzione operata dal primo giudice ha desunto tale quota dal raffronto tra l'offerta Luxtech-Tec.Al.Co. del 12 agosto 2014, pari a € 950.000,00 oltre IVA, e la conferma di vendita Nova-Luxtech n. 016-I-M/2014 del 22 settembre 2014, pari a € 894.000,00 oltre IVA, muovendo dal presupposto che le due pattuizioni avessero il medesimo oggetto, oltre all'interposizione fittizia della Luxtech.

Come già accennato, tale tesi si basa sull'interpretazione non condivisibile secondo cui, a norma dell'art. 11 del bando P.I.A. , la fattura del rivenditore sia fattura intermedia, per la quale non sono ammessi importi maggiorati se non giustificati, e non fattura unica di acquisto, legittimamente ammessa a base della domanda di contribuzione.

Ciò rende difficile ammettere sussistente la fattispecie di danno così come ricostruita dal primo giudice poiché, come detto, è verosimile nella pratica commerciale una variazione di prezzo tra produttore e rivenditore, di tal che i raffronti dei diversi costi dei beni nelle transazioni produttore-rivenditore risultano del tutto irrilevanti poiché attratti nella sfera giuridico economica di terzi estranei alla sfera dei beneficiari.

Per ammettere la sussistenza di un danno in un simile contesto è necessario ricostruire i fatti in modo da provare l'elusione delle norme del bando - non già la mera violazione della regola del divieto di fatturazione intermedia maggiorata - e provare in modo solido un vero e proprio disegno criminoso basato sulla partecipazione attiva e volitiva dei beneficiari alla operazione di interposizione fittizia di un soggetto intermedio/rivenditore rispetto

all’originario produttore.

Ad ogni modo, anche accedendo alla ricostruzione prospettata nella gravata sentenza n. 229/2022, la stessa pare non trovare un pieno e completo riscontro nelle prove acquisite in atti, poiché la documentazione commerciale messa a raffronto non è sovrapponibile, come sembrava essere *prima facie*, in quant presenta disomogeneità.

Vero è che la conferma di vendita Nova-Luxtech comprendeva, in un unico pacchetto negoziale, sia la linea destinata alla Tec.Al.Co. sia le trefolatrici destinate alla Aster Consult.

Ciò conduce alla conclusione che il suo importo complessivo non è, quindi, direttamente comparabile con il prezzo della sola fornitura Tec.Al.Co.

Inoltre, con riferimento alla linea di cordatura, l’offerta Luxtech reca un numero maggiore di voci e comprende componenti ulteriori - tra cui il quadro elettrico condizionato, il teleservice e il materiale elettrico e meccanico necessario all’interfacciamento e allo sdoppiamento della linea - che non figurano nella conferma del produttore.

La sequenza della fatturazione Luxtech conferma tale assunto e chiarisce anche l’ordine della fornitura di diversi beni. In assenza di ulteriori dati probatori, sulla base degli elementi in atti, il Collegio ritiene che la spesa possa considerarsi coerente con il prezzo contrattuale e, soprattutto, essa documenti che la fornitura Luxtech comprendeva elementi ulteriori rispetto al nucleo produttivo considerato nel raffronto operato nella sentenza n.229/2022 del giudice di prime cure.

Non potendo disporre di una documentazione con l’indicazione di componenti esattamente coincidenti, tali da far desumere che si era realizzato un

rigonfiamento del prezzo a parità di merce del tutto sovrapponibile, il differenziale dell'offerta Luxtech rispetto alla conferma Nova sembra verosimilmente incorporare il valore delle componenti aggiuntive e delle attività necessarie a integrare il nuovo impianto nella linea preesistente.

A tale conclusione si giunge in assenza di ulteriori evidenze probatorie sul valore di tali componenti e prestazioni, che avrebbero potuto far desumere se residuasse, e in quale misura, un incremento privo di giustificazione.

Nel caso in esame resta privo di un riscontro probatorio lo stesso *an* del costo non giustificato, non potendosi escludere che il differenziale trovi integrale capienza nel valore delle forniture ulteriori e nel passaggio commerciale consentito dal bando, attesa la possibilità che il beneficiario acquisti la merce da un rivenditore.

4.2. Gli altri indici richiamati nella gravata sentenza n.229/2022 non sono in grado di colmare tale lacuna probatoria, poiché si prestano ad essere valutati in modo diverso: a) l'anteriorità dell'offerta Luxtech rispetto alla conferma Nova è compatibile con l'ordinaria attività di un rivenditore che formula il prezzo al cliente prima di perfezionare l'ordine al produttore; b) la partecipazione del Barbieri agli incontri tecnici con la Nova è coerente con la natura personalizzata dell'impianto; c) l'impiego di personale Tec.Al.Co. nell'installazione, sotto la supervisione del produttore, può verosimilmente trovare giustificazione nell'esigenza di innestare il potenziamento su una linea già esistente, caratterizzata da particolare specializzazione nel settore.

4.3. Sempre seguendo la ricostruzione del primo giudice, la dedotta fattispecie basata su un'ipotizzata interposizione fittizia non solo difetta della prova del rigonfiamento dei costi ma difetta, in ogni caso, anche dell'elemento

soggettivo.

In primo luogo, la sostituzione dell'originario produttore, fallito, risulta documentata. In particolare, la Tec.Al.Co. ha comunicato a Fincalabra la variazione del fornitore con espressa indicazione della Luxtech, mostrando di agire in piena trasparenza senza che le fosse stato rivolto alcun rilievo.

In secondo luogo, non risultano evidenze dell'intenzionalità di arrecare danno all'erario e soprattutto della partecipazione degli appellanti al dedotto disegno di avvalersi di una società filtro per lucrare provvidenze indebite, né le stesse possono trarsi da meri indizi di difficile interpretazione.

Non ricorre neppure la colpa grave anche alla luce della sua definizione introdotta dall'art. 1 della legge 20/94, come modificato dall'art.1 della legge n.1/2026, alla cui stregua dovrebbe rinvenirsi nella condotta *de qua* una manifesta violazione della norma dettata dalla *lex specialis.*

Invero, il testo dell'art. 11 del Bando P.I.A. non prevede un dovere del beneficiario di acquisire e verificare il prezzo praticato dal produttore al rivenditore, trattandosi di filiera commerciale a cui era estraneo, e, pertanto, gli appellanti non paiono aver violato le regole del bando poiché non erano obbligati a tenere una tale ulteriore condotta.

Ciò soprattutto a fronte del *post factum*: il fornitore non solo risultava censito, ma i beni erano stati consegnati, installati e collaudati e l'Amministrazione, pur avendo ricevuto la documentazione relativa alla variazione del fornitore, non aveva formulato rilievi nel corso dell'istruttoria e delle erogazioni.

In particolare, la verifica in loco ha avuto luogo il giorno 16 luglio 2016 e ha avuto esito positivo. Nel verbale di collaudo (*recte*, controllo definitivo) in pari data si legge che "*le opere realizzate sono pertinenti al programma e sono*

utilizzate per l'attività d'azienda. Esse risultano eseguite, per quanto è possibile constatare a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme di legge. ...Accertato che i lavori risultano completamente eseguiti, impianti e macchinari sono regolarmente funzionanti... l'importo dei lavori eseguiti è rispondente alla documentazione esibita... L'impresa ha adempiuto a tutte le prescrizioni di legge".

Si rammenta che il verbale di collaudo (recte, di verifica definitiva) costituisce atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 c.c., per cui i fatti ivi attestati sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso.

In conclusione, quanto agli appellanti Barbieri Domenico e Tec.Al.Co. s.r.l. ritiene il Collegio che difetti la prova della condotta illecita contestata, la prova del danno e, comunque, la prova dell'elemento soggettivo.

Ne consegue che l'appello principale proposto da Barbieri Domenico e Tec.Al.Co. s.r.l. è meritevole di accoglimento con riferimento al primo motivo di impugnazione e per l'effetto la domanda risarcitoria per l'addebito contestato dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria deve essere respinta. Resta assorbito l'esame degli altri motivi di gravame.

5. *L'appello incidentale di Maria Gilda Loiacono e Aster Consult s.r.l.: la linea di trefolatura acquistata dalla Luxtech.*

5.1. Quanto al primo addebito, relativo alla contestazione del rigonfiamento del prezzo delle fatture poste a giustificazione dei contributi riscossi, vale quanto già *ut supra* osservato sulla portata e sull'interpretazione dell'art. 11 del bando P.I.A. anche per la posizione degli appellanti incidentali Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l. sulla non configurabilità della condotta loro contestata in violazione del divieto di fatturazioni intermedie con costi

maggiorati.

Ad ogni modo, anche nel caso di specie, pur accedendo alla tesi prospettata dal primo giudice dell'interposizione fittizia del finto rivenditore, il Collegio ritiene che difettino elementi probatori del supposto aumento dei costi e soprattutto della partecipazione del beneficiario al disegno fraudolento.

In primo luogo, i dati posti a raffronto non risultano omogenei e soprattutto difettano di ulteriori riscontri documentali.

La sentenza del giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto A1214 del 3 dicembre 2014 comprendesse le sole tre trefolatrici per € 510.000,00 pari al 57 per cento dell'intera conferma di vendita Nova-Luxtech.

Invece, il contratto, letto nella sua interezza, dimostra che tale importo remunerava una linea completa, comprendente, oltre alle tre macchine, dispositivi di svolgimento, sistemi di comando, accessori e attività di messa in servizio analiticamente descritti nelle pagine successive.

La stessa fattura n.53 relativa alla fornitura Aster, richiamata nella ricostruzione accolta dalla sentenza, distingue il prezzo delle trefolatrici da quello delle altre componenti, ma il prezzo di € 510.000,00 non può essere posto in rapporto, come dato omogeneo, con il valore complessivo del pacchetto Nova-Luxtech. Invero, al fine di individuare l'esatto valore dei beni acquistati, manca, a monte, una ripartizione negoziale coeva del corrispettivo di € 894.000,00 tra la quota parte di fornitura di cui alla conferma di vendita destinata alla Tec.Al.Co. e quella destinata alla Aster Consult.

Ne deriva che il criterio percentuale utilizzato in primo grado non ha, dunque, autonoma capacità dimostrativa e probatoria.

La coincidenza aritmetica tra il totale delle rivendite e la somma dei

sovrapprezzi ipotizzati deriva dal metodo stesso con cui quei sovrapprezzi sono stati calcolati e non prova che una quota del corrispettivo fosse priva di reale controprestazione.

Anche nel caso di specie questa operazione difetta di un riscontro documentale tecnico che renda con alto margine di certezza comparabili le forniture a monte e a valle, depurandole delle componenti e dei servizi aggiuntivi, sui quali non risulta svolta alcuna attività istruttoria.

In altri termini, anche in tale fattispecie la contestazione del danno per rigonfiamento del prezzo manca di un solido e convincente riscontro probatorio in ordine all'accertamento positivo del sovrapprezzo riferito a beni identici, e la ricostruzione è stata ottenuta attraverso la scomposizione di prezzi relativi a pacchetti non coincidenti.

Peraltro, non vi sono in atti evidenze che dimostrino la sussistenza del dolo o della colpa grave degli appellanti incidentali.

Le anomalie relative alle sottoscrizioni e ai documenti di trasporto non dimostrano il concorso della Loiacono Maria Gilda nella loro formazione né la sua conoscenza.

I macchinari sono stati effettivamente rinvenuti presso lo stabilimento della Aster Consult, identificati, installati, funzionanti e positivamente collaudati.

A fronte di una fornitura reale, l'irregolarità documentale nella sfera del fornitore o del vettore non è prova del costo inesistente né della partecipazione dell'acquirente all'eventuale falsità.

Da ultimo, sebbene in atti vi sia la dichiarazione del titolare della ditta di trasporti che ha disconosciuto i documenti di trasporto, ciò non può considerarsi un dato dirimente, poiché, come poi confermato dal Luogotenente

Scrimieri, risulta che il contratto poneva le spese di trasporto a carico della Luxtech, mentre la verifica nei registri IVA della Tartransport era stata condotta ricercando la Aster tra i clienti del vettore e non risulta una corrispondente verifica riferita alla Luxtech.

Pertanto, il denunziato mancato rinvenimento di dati documentali dei rapporti Tartransport-Aster non è elemento concludente per escludere la consegna o per confermare la dichiarazione del Tarzia, titolare della ditta di trasporti.

Inoltre, si aggiunga che il prezzo praticato dalla Luxtech era allineato a quello dell'originario produttore indicato nella domanda, la variazione del fornitore era stata comunicata a Fincalabra con indicazione del ruolo della Luxtech e della Nova, ed, infine, la beneficiaria aveva prodotto le liberatorie dei fornitori e si era sottoposta ai controlli e al collaudo regionale.

Anche in tale caso nessuna disposizione del bando imponeva che la beneficiaria si preoccupasse della verifica della genuinità di tali firme, dei rapporti interni intercorsi tra produttore e rivenditore e della ripartizione economica di un pacchetto negoziato tra soggetti terzi.

Non ricorre neppure la colpa grave anche alla luce della sua definizione ex art. 1, legge 20/94, come modificato dall'art.1, legge n.1/2026, alla cui stregua dovrebbe rinvenirsi nella condotta *de qua* una manifesta violazione della norma dettata dalla *lex specialis.*

Pertanto - pur accedendo alla tesi della violazione dell'art. 11 del bando e dell'interposizione fittizia del falso rivenditore, con riferimento al primo addebito a carico di Loiacono e Aster relativo alla linea di trefolatura – difettano la prova del costo non giustificato, la prova del danno e la prova dell'elemento soggettivo.

6. Circa il secondo addebito sul requisito del *«nuovo di fabbrica»*, relativo alla linea di cordatura monotorsione acquistata dalla Tecnogi, si osserva quanto segue.

La sentenza n.229/2022 del giudice di prime cure ha ritenuto che il DDT n. 3 del 5 ottobre 2015, le fatture del vettore Mercuri nn. 31 e 39 e il DDT n. 46 del 22 ottobre 2015 documentassero il trasferimento del medesimo macchinario da San Ferdinando ad Avigliana e il suo successivo ritorno, con una mera interposizione cartolare della Stilmec e della Tecnogi.

Anche in tal caso si rileva una carenza di dati documentali sulla cui base ricostruire la condotta dannosa contestata.

Dagli atti emerge che la premessa relativa al luogo di partenza non risulta dal documento di trasporto, che è l'unico documento utile a provare l'itinerario del trasportatore.

Il DDT n. 3 indica come destinataria la Tecnogi e descrive *«componenti linea di cordatura completa di n. 7 cavalletti svolgitori e cantra di svolgimento»*, per kg 10.000, ma non reca San Ferdinando quale luogo di carico.

Tale indicazione compare solo nelle fatture del vettore: dapprima nella fattura n. 31, emessa nei confronti della Tec.Al.Co., poi stornata per errore, e comprensiva anche di altri trasporti, e, successivamente, nella fattura n. 39, intestata alla Stilmec e riferita al medesimo DDT.

La sequenza documentale evidenzia un'anomala imputazione contabile, ma non sostituisce il DDT nella prova dell'itinerario effettivo.

La circolarità del viaggio, posta a fondamento della sentenza di condanna n.229/2022 del giudice di prime cure e del dolo, non è quindi dimostrata dal documento primario di trasporto, ma si fonda solo su una documentazione

fiscale caratterizzata, tra l'altro, anche da un'evidente erronea imputazione soggettiva.

Ma v'è di più sul piano della ricostruzione dei fatti.

I due DDT non descrivono il medesimo bene:

- il DDT n. 3 ha ad oggetto componenti di una linea di cordatura, con sette cavalletti svolgitori e una cantra;

- il DDT n. 46 documenta, invece, la vendita e la consegna ad Aster di due cordatrici monotorsione complete, oltre alla cantra a ventiquattro posizioni e a sette cavalletti motorizzati completi di quadro elettrico, per complessivi tredici colli.

Presumibilmente, la diversa descrizione merceologica potrebbe essere compatibile con un'attività di assemblaggio, completamento e messa a punto presso la Tecnogi, ma non prova che una linea già completa sia stata fatta transitare soltanto sulla carta *"in andata e in ritorno"*.Non risulta, dunque, identità documentale tra la merce indicata nei due trasporti.

E soprattutto non è stato dimostrato da parte attrice il pregresso utilizzo del bene finanziato, che costituisce il fatto decisivo ai sensi dell'art. 11 del bando P.I.A. per sconfessare il carattere di *"novità"* del bene e ritenere non ammissibile la contribuzione.

Peraltro, anche ove taluni componenti provenissero dall'area industriale di San Ferdinando, ciò non ne dimostrerebbe la proprietà in capo alla Tec.Al.Co. s.r.l. o alla Aster Consult s.r.l., né il loro precedente impiego produttivo.

I beni non risultavano iscritti nel libro cespiti della Tec.Al.Co s.r.l.. e non è stato documentato alcun accertamento per individuare il soggetto cui appartenevano o documentato un loro uso anteriore.

Di contro, vero è che anche in tal caso il verbale di collaudo della commissione nominata dalla Regione ha invece attestato, mediante verifica in loco e in epoca prossima ai fatti, l'esistenza, l'installazione, la funzionalità e la novità dei macchinari.

In particolare, nel verbale di collaudo del 16/2/2017 si legge espressamente che il controllo ha avuto esito positivo e che: "*i beni risultano in possesso del requisito di nuovi di fabbrica, sono funzionali nel ciclo produttivo aziendale, sono contrassegnati delle targhe identificative del progetto cofinanziato dai fondi UE, nonché pertinenti con l'attività agevolate con il programma di investimenti, ammesso alle agevolazioni.... Le opere realizzate risultano pertinenti al programma ed eseguite e regola d'arte. Il Giudizi è stato positivo in ordine alla legittimità, congruità, effettività ammissibilità ed eleggibilità della spesa rendicontata*".

Come detto, il verbale di collaudo (recte, di verifica definitiva) costituisce atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 c.c., per cui i fatti ivi attestati sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso.

6.1. Privo di riscontro probatorio appare l'elemento soggettivo attribuito agli appellanti incidentali.

La Loiacono Maria Gilda non figura nella fattura n. 31, nella fattura n. 39 o nel DDT n. 3; non è stato prodotto alcun elemento che la colleghi alla formazione di tali documenti o dimostri che, al momento della richiesta di erogazione, conoscesse eventuali irregolarità nella filiera dei subfornitori.

Le circostanze descritte non contengono, dunque, evidenze da cui possa trarsi una ricostruzione di una condotta dannosa in termini di dolo o colpa grave.

Ne deriva che anche la seconda condotta illecita contestata deve ritenersi non

provata sotto il duplice profilo dell'elemento oggettivo e dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave).

Pertanto, anche per gli appellanti incidentali Loiacono Maria Gilda e Aster Consult s.r.l. il Collegio ritiene che - per le voci di danno contestate – difettino la prova della condotta illecita contestata, la prova del danno e la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave).

Ne consegue che anche l'appello incidentale di Loiacono Maria Gilda e dell' Aster Consult s.r.l. è meritevole di accoglimento con riferimento al primo motivo di impugnazione e per l'effetto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale per la Calabria per gli addebiti contestati nei loro confronti deve essere respinta. Resta assorbito l'esame degli altri motivi di gravame.

7. Per le suesposte motivazioni, è irrilevante ai fini del presente giudizio la richiesta formulata in sede di conclusioni e reiterata in udienza dalla Procura generale di sospensione del giudizio o di rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 1/2026, stante l'esclusione della responsabilità degli appellanti principali ed incidentali nella vicenda in esame.

7.1. Deve infine essere respinta, poiché non fondata, la richiesta avanzata dalla Procura Generale di cancellazione delle espressioni – a norma dell'art. 30, comma 2, c.g.c. e 89 c.p.c. - contenute nell'appello principale di Barbieri Domenico e Tec.Al.Co. s.r.l., a pag. 19, in cui si afferma che: <<*gli elementi addotti dalla Procura per costruire l'impianto accusatorio, recepiti nella sentenza impugnata, e montati ad arte sono senz'altro idonei ad ingenerare un clima di "sospetto"*>>.

Orbene, secondo consolidata giurisprudenza costituiscono *"espressioni*

offensive" quelle connotate da un'attitudine dispregiativa (Cass. n. 3032/1999; Cass. n. 3326/1982; Cass. n. 5991/1979), mentre si intendono "*sconvenienti"* le espressioni che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all'offensività (Cass. n. 14942/2000; Cass. n. 9707/2003; Cass. n. 12952/2007).

Ne deriva che un'espressione non è riconducibile, come nel caso di specie, all'art. 89 c.p.c. quando, pur risultando graffiante o negativa, mantiene un rapporto anche indiretto con la materia controversa, non eccede le esigenze difensive e non rivela un intento dispregiativo o offensivo verso la controparte.

8. Per effetto dell'accoglimento dei riuniti appelli, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, c.g.c., vanno riconosciute agli appellanti prosciolti le spese legali sia per il primo che per il secondo grado, da porre a carico della regione Calabria, con la quale - per effetto della concessione del finanziamento a valere su risorse pubbliche e del correlato vincolo di destinazione - è intercorso il rapporto di servizio dedotto in giudizio, che radica la giurisdizione di questa Corte e individua, specularmente, l'amministrazione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese legali.

Le spese legali sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli (appello principale ed appello incidentale) ai sensi dell'art. 184 c.g.c.

ACCOGLIE

l'appello principale di Barbieri Domenico e della Tec.Al.Co. s.r.l., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante in carica, Gianluca Tavella, e l'appello incidentale di Loiacono Maria Gilda e della Aster Consult s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica, Pronestì Domenico, relativi al medesimo giudizio n.60685.

Per l'effetto, in integrale riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria n. 229/2022,

RESPINGE

la domanda risarcitoria formulata nei loro confronti dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria.

Liquida in favore di ciascun appellante, principale ed incidentale, le spese legali del doppio grado di giudizio da porre a carico della Regione Calabria.

Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e complessità delle questioni trattate, nonché alla difesa unitaria dei quattro appellanti, il Collegio ritiene di liquidarle, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, facendo applicazione dei parametri medi previsti, rispettivamente, per i giudizi innanzi alla Corte dei conti quanto al primo grado e per i giudizi innanzi alle magistrature superiori quanto al grado di appello, con riduzione del 50% e successivo aumento del 30% in virtù del numero delle parti assistite dal medesimo difensore.

Per l'effetto, le spese di difesa sono liquidate, per ciascuno dei quattro appellanti, in € 3.899,29 per il giudizio di primo grado ed € 3.846,10 per il giudizio di appello, per complessivi € 7.745,39 per ciascun appellante, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori	Dr. Tammaro Maiello
firmato digitalmente	firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 13/10/2026

Il Dirigente

Firmato digitalmente